

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 137/2015****dell'11 giugno 2015****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/2172]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Poiché il regolamento (CE) n. 877/2003 della Commissione ⁽¹⁾, che è integrato nell'accordo SEE, è scaduto il 25 maggio 2005, occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale regolamento.
- (2) Poiché la direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾ è stata abrogata dal regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e dal regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, che sono entrambi integrati nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla direttiva 70/524/CEE.
- (3) La direttiva 87/153/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾ è stata abrogata dal regolamento (CE) n. 1831/2003. Poiché entrambi gli atti sono integrati nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla direttiva 87/153/CEE.
- (4) Poiché la direttiva 95/10/CE della Commissione ⁽⁶⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 30 marzo 2002, occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale direttiva.
- (5) Poiché la decisione 2006/478/CE del Consiglio ⁽⁷⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 30 giugno 2010, occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (6) Poiché la decisione 2008/486/CE del Consiglio ⁽⁸⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 30 giugno 2012, occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (7) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (8) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo dei punti 1 (Direttiva 70/524/CEE del Consiglio), 1zg (Regolamento (CE) n. 877/2003 della Commissione), 2 (Direttiva 87/153/CEE del Consiglio), 10 (Direttiva 95/10/CE della Commissione), 45 (Decisione 2006/478/CE del Consiglio) e 46 (Decisione 2008/486/CE del Consiglio) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è soppresso.

⁽¹⁾ GUL 126 del 22.5.2003, pag. 24.

⁽²⁾ GUL 270 del 14.12.1970, pag. 1.

⁽³⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽⁴⁾ GUL 229 dell'1.9.2009, pag. 1.

⁽⁵⁾ GUL 64 del 7.3.1987, pag. 19.

⁽⁶⁾ GUL 91 del 22.4.1995, pag. 39.

⁽⁷⁾ GUL 189 del 12.7.2006, pag. 7.

⁽⁸⁾ GUL 165 del 26.6.2008, pag. 8.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.